

Verbale di Assemblea Straordinaria del 23/09/20

L'anno 2020, il giorno 23, del mese di settembre, alle ore 18.00, presso via Africa 40, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione MAIDASOLI,

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.8 del vigente statuto sociale il Sig.ra PIERA GONZALES, verbalizza il Sig.ra MARGHERITA FRANCHI

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale (*oppure spedito ai soci*) così come previsto dall'art. 7 Dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°10 soci su n° 10 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima (*od eventualmente seconda*) convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale a seguito dell'articolo 5 del DECRETO LEGISLATIVO del 3 luglio 2017.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 21 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

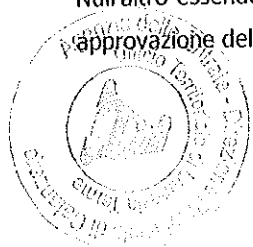
A conclusione della lettura dei n° 21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



07 OTT. 2020

N

3°

ESENTE

Il Segretario

Margherita Franchi

Il Presidente invia

Piera Gonzales

*Sora Franzi
Sofia Nicole Mambriyo
Lezrene Mambriyo
Rosanne Carocco*



*Maria Pia Breslitti
Giovanni G. G. G.
Rosario Mambrianti
Marco De Vito*

*L'Adatto al Registro
Francesca De Fazio*

ATTO COSTITUTIVO Organizzazione di Volontariato (ODV)

In data 27/08/2020, presso la sede LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE MAIDASOLI ubicata in VIA AFRICA 40, LAMEZIA TERME, CATANZARO, alle ore 19:00, si sono riunite le seguenti *persone*¹:

GONZALES PIERA nata a LAMEZIA TERME (CZ) il 10/06/1970 residente a LAMEZIA TERME (CZ) cittadina ITALIANA codice fiscale GNZ PRI 70H 50M 208C

GRASSI SARA nata a MANTOVA (MN) il 10/06/1971 residente a LAMEZIA TERME (CZ) cittadina ITALIANA codice fiscale GRS SRA 71H 50E 897E

FRANCHI MARGHERITA nata a PISA (PI) il 26/10/1947 residente a PONSACCO (PI) cittadina ITALIANA codice fiscale FRN MGH 47R 66G 702B

MENDICINO SOFIA NICOLE nata a PIEVE DI CARIANO (MN) il 24/08/2020 residente a LAMEZIA TERME (CZ) cittadina ITALIANA codice fiscale MND SNC 00M 64G 633N

MENDICINO GASPARE nato a NOCERA TERINESE (CZ) il 16/10/1960 residente a LAMEZIA TERME (CZ) cittadino ITALIANO codice fiscale MND GPR 60R 16F 910B

TAROCCO ROSANNA nata a BUSSOLENGO (VR) il 12/02/1959 residente a VIGASIO (VR) cittadina ITALIANA codice fiscale TRC RNN 59B 61B 296O

MONTESANTI ROCCO nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 02/03/1969 residente a LAMEZIA TERME (CZ) cittadino ITALIANO codice fiscale MNT RCC 69C 02M 208J

NICOLETTA MARIA PIA nata a CATANZARO (CZ) il 30/05/1990 residente CATANZARO cittadina ITALIANA codice fiscale NCL MRP 90E 70C 352O

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig.a Piera Gonzales Il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Margherita Franchi quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss. i.m.m in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*²:

¹ Le ODV possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un *numero* non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (**co. 1, art. 32 Cts**). "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di *altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro*, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato" (**co. 2, art. 32 Cts**). Le *persone* che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² "Sono enti del Terzo settore le *organizzazioni di volontariato*, le *associazioni di promozione sociale*, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il *perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale* in forma di *azione volontaria* o di *erogazione gratuita di*

"MAIDASOLI ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di LAMEZIA TERME e con durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore³ continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

SE L'ASSOCIAZIONE INTENDE CONSEGUIRE LA **PERSONALITA' GIURIDICA** è necessario aggiungere il seguente art. 3

ART. 3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 100 euro⁴.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed educative nel campo

Della protezione dell'ambiente e della tutela degli animali.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo e non esaustivo si occuperà di:

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore" (co. 1, art. 4 Cts).

"La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico" (co. 1, art. 12 Cts). Inoltre, "La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato (co. 3, art. 32 Cts). Tuttavia, come chiarito nella lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2017, relativamente alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS e ODV, per questa ultima fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo del relativo acronimo da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nel co. 3, art. 101 Cts. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nella tipologia particolare sopra indicata o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (co. 1, art. 4 Cts), l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

³ "Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». ... Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua ... la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica" (art. 45 Cts).

⁴ "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni ... Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro" (co. 4, art. 22 Cts).

Il punto 1.1. della Direttiva allegata alla Delibera regionale Toscana n. 788 del 30.09.2013 collegata al Regolamento di attuazione della L.R.T. 24.04.2001, n. 19 in materia di persone giuridiche, stabilisce la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti regionali - tuttora in vigore, anche se alternativi alla procedura nazionale - di riconoscimento della personalità giuridica privata. In particolare, la valutazione sulla idoneità e adeguatezza del patrimonio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è effettuata tramite analisi specifica, in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente e della necessaria garanzia dei terzi.

E' in ogni caso richiesto il possesso, per le associazioni, di un patrimonio minimo pari a 20.000 euro. Questo ammontare si riferisce a risorse patrimoniali liquide/risorse finanziarie. Non viene quindi considerato in tale ambito il valore economico di immobili o di beni strumentali (attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici). E' fatta salva in ogni caso, in fase istruttoria, la facoltà di richiedere un patrimonio di garanzia rispetto a quelli indicati in via minimale, sempre in relazione ai criteri valutativi espressi (finalità perseguite dall'associazione e della garanzia dei terzi).

1. TUTELA E PREVENZIONE DELL'ABBANDONO DEGLI ANIMALI E DEL RANDAGISMO MEDIANTE UNA CONTINUA CAMPAGNA INFORMATIVA E DIVULGATIVA DELL'OPINIONE PUBBLICA SULLA TUTELA E SUL RISPETTO DEGLI ANIMALI.
2. DIFENDERE GLI ANIMALI DA OGNI CRUDELTÀ E ABUSO INTERVENENDO NELLA DIFESA DELLA NATURA E DELLA FAUNA, SEGNALANDO EVENTUALI ABUSI E VIOLAZIONI DI LEGGE ALL'AUTORITÀ COMPETENTI, PROMUOVENDO AZIONI GIUDIZIARIE E COSTITUENDOSI PARTE CIVILE NELLE STESSE E NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHÉ INTERVENIRE NEI CONFRONTI DEI COMPETENTI ORGANI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI PER L'EMANAZIONE DI NORMATIVE E REGOLAMENTAZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI.
3. DISTRIBUZIONE, ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI, DI MATERIALE DIVULGATIVO CHE POSSA INSEGNARE A TENERE UN CORRETTO RAPPORTO TRA UOMO – AMBIENTE – ANIMALI.
4. DIFFUSIONE DELLE LEGGI A TUTELA DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁵.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'*Organo di amministrazione* (o consiglio direttivo)⁶ sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente GONZALES PIERA

Vice – Presidente GRASSI SARA

Segretario FRANCHI MARGHERITA

Consigliere MENDICINO SOFIA NICOLE MENDICINO SOFIA NICOLE

Consigliere MENDICINO GASPARE

ART. 6 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31 DICEMBRE 2020 I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____

Piera Gonzales
Sara Grassi
Margherita Franchi
Sofia Nicole Mendicino
Gaspare Mendicino
Rosanna Caruso
Montuanti Rocca
Michele Urelette

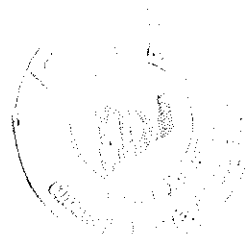
⁵ Vedi nota 8.

⁶ L'Organo di amministrazione è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione, in sostanza è l'Organo di Gestione.

Luogo e data LAMEZIA TERME 23 SETTEMBRE 2020



maldasoli
ASS. MAIDASOLI ONLUS
VIA AFRICA 40 - LAMEZIA TERME (CZ)
MAIDASOLI@BLU.IT
C.F. 92033130797



STATUTO Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "MAIDASOLI ODV, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *LAMEZIA TERME – CATANZARO* e con *durata illimitata*. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)



L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI*. MIRA A GARANTIRE LA PREVENZIONE DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO, salvaguardando gli animali abbandonati, con particolare attenzione ai i cani ed i gatti, ed individuando persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione. Garantisce la promozione di campagne informative e divulgative sui temi del rispetto per gli animali e di un rapporto equilibrato tra uomo/ambiente e animali.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione persegue i propri scopi mediante la collaborazione attiva e gratuita dei propri volontari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si occuperà di:

- ❖ Tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati con particolare attenzione per i cani ed i gatti tramite l'individuazione di persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione previa sottoscrizione di un modulo di affido redatto dall'Associazione stessa approvato al Comitato Direttivo.

- ❖ Individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati. Le procedure di affido e i criteri di valutazione saranno disciplinati da apposito Regolamento interno. Gli affidi verranno garantiti in località accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato di salute degli stessi in territorio italiano e straniero.
- ❖ Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali.
- ❖ Aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari.
- ❖ Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi.
- ❖ Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dalla Associazione.
- ❖ Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa.
- ❖ Istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale.
- ❖ Collaborare con le Autorità per migliorare l'attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la gestione dei Canili Municipali.
- ❖ Instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere a reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.
- ❖ Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione animali.
- ❖ Istituire e/o gestire attività commerciali produttive marginali finalizzate agli scopi sociali, ivi comprese feste campestri, manifestazioni, fiere, meeting, corsi, convegni. Entro i limiti e nel rispetto delle vigenti normative del settore, potrà svolgere attività marginali di raccolta fondi, quali banchetti autorizzati o vendita di gadget, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività.
- ❖ **DIFENDERE GLI ANIMALI DA OGNI CRUDELTÀ E ABUSO INTERVENENDO NELLA DIFESA DELLA NATURA**, Istituito e gestendo servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa. Istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti

locali, nazionali internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale. Promuove azioni giudiziarie

- ❖ **DIFFUSIONE DELLE LEGGI A TUTELA DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE.** Collaborare con le Autorità per migliorare l'attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la gestione dei Canili Municipali. Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione animali.
- ❖ **DISTRIBUZIONE, ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI, DI MATERIALE DIVULGATIVO CHE POSSA INSEGNARE A TENERE UN CORRETTO RAPPORTO TRA UOMO – AMBIENTE – ANIMALI.** Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali. Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dalla Associazione.
- ❖ **TUTELA E PREVENZIONE DELL'ABBANDONO DEGLI ANIMALI E DEL RANDAGISMO MEDIANTE UNA CONTINUA CAMPAGNA INFORMATIVA E DIVULGATIVA DELL'OPINIONE PUBBLICA SULLA TUTELA E SUL RISPETTO DEGLI ANIMALI.**
- ❖ **DIFENDERE GLI ANIMALI DA OGNI CRUDELTÀ E ABUSO INTERVENENDO NELLA DIFESA DELLA NATURA E DELLA FAUNA, SEGNALANDO EVENTUALI ABUSI E VIOLAZIONI DI LEGGE ALL'AUTORITÀ COMPETENTI, PROMUOVENDO AZIONI GIUDIZIARIE E COSTITUENDOSI PARTE CIVILE NELLE STESSE E NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHÉ INTERVENIRE NEI CONFRONTI DEI COMPETENTI ORGANI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI PER L'EMANAZIONE DI NORMATIVE E REGOLAMENTAZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI.**
- ❖ **DISTRIBUZIONE, ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI, DI MATERIALE DIVULGATIVO CHE POSSA INSEGNARE A TENERE UN CORRETTO RAPPORTO TRA UOMO – AMBIENTE – ANIMALI**
- ❖ **DIFFUSIONE DELLE LEGGI A TUTELA DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE.**

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁷.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁸

⁷ Vedi nota 8.

⁸ Il *numero* non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts).

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro⁹ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione¹⁰ una *domanda scritta*¹¹ che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,¹² motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,¹³ chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹⁴, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di¹⁵:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di¹⁶:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

⁹ La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa*; in ogni caso, il loro *numero* non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV (co. 2, art. 32 Cts).

¹⁰ Vedi nota 10

¹¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹² Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹³ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹⁴ Lo Statuto deve precisare se esiste un altro organo di derivazione assembleare, al quale è affidata questa competenza.

¹⁵ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

¹⁶ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto¹⁷, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: **NON PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA PER UN PERIODO CHE SUPERA I 6 MESI**, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁸.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione¹⁹ (o consiglio direttivo);
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Comitato dei Garanti;

Ai componenti degli organi associativi²⁰ non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

ART. 7 **(Assemblea)**

¹⁷ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

¹⁸ Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

¹⁹ Vedi nota 10

²⁰ ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts).

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.²¹

Ciascun associato ha *un voto*.²²

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²³. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. E' prevista l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione presso la sede dell'associazione, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²⁴ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio²⁵.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati²⁶.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:²⁷

- *Nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o del controllo interno;
- *Approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo*;
- *Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *Delibera sulla esclusione degli associati*²⁸ (*l'assemblea può attribuire tale compito ad altro organo Consiglio direttivo comitato dei Garanti*);
- *Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *Delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.²⁹

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

²¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²² "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

²³ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁴ non nello stesso giorno.

²⁵ o del *rendiconto finanziario per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

²⁶ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

²⁷ Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

²⁸ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

²⁹ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.³⁰

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione³¹)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sulle modalità di rimborso dei volontari e sulle tipologie di spese e attività per cui è ammesso il rimborso anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili e sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 o 5 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità *ed indipendenza* associate ovvero indicate dagli enti associati, In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³²

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente,

³⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³¹ Vedi nota 10

³² "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³³.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea³⁴ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni³⁵.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*³⁶ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁷

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

³³ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (**art. 27 Cts**).

³⁴ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

³⁵ Carica associativa facoltativa.

³⁶ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale

³⁷ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**)

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge³⁸, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.³⁹

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁴⁰

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

³⁸ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts).

³⁹ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts).

⁴⁰ Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁴¹ annuale e con decorrenza⁴² dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴³. L'associazione può anche redigere bilancio di preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 16 **(Bilancio sociale e trasparenza)**

L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁴⁴ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.⁴⁵

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁴⁶Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁴⁷Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

⁴¹ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

⁴² La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁴³ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività diverse*, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

⁴⁴ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts).

⁴⁵ dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

⁴⁶ se previsto l'Organo di controllo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità
CON RICHIESTA SCRITTA FATTA AL PRESIDENTE O SEGRETARIO, MOTIVANDO LA RAGIONE DELLA
RICHIESTA DI ESAMINARE I LIBRI ASSOCIATIVI.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario* con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS. (ricordare che l'orano amministrativo deve prevedere questa possibilità autocertificativa)

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss. i.m.m.⁴⁸

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{49 50}

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.⁵¹

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁵² nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

⁴⁷ se previsti altri organi associativi.

⁴⁸ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (**co. 4, art. 17 Cts**).

⁴⁹ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**).

⁵⁰ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁵¹ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

⁵² Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle odv si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁵³ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁵⁴, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss. i.m.m (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



L'addetto al servizio
Francesco Del Prete

⁵³ "Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

⁵⁴ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.